

- 4) Quarto motivo, attinente all'erroneo impiego della base normativa.

La Repubblica ellenica sostiene che qualora la Commissione avesse ritenuto che la Repubblica ellenica non applicasse correttamente la legge 4002/2011 sarebbe dovuta ricorrere all'articolo 258 TFUE avviando una nuova procedura d'infrazione e non richiedendo la prosecuzione del versamento della sanzione pecuniaria.

Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Energetický a průmyslový e EP Investment Advisors/Commissione

(Causa T-272/12)

(2012/C 250/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Repubblica ceca) e EP Investment Advisors s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Desai, solicitor, J. Schmidt e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 28 Marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 ⁽¹⁾ (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) nel caso COMP/39.793 — EPH e altri;
- in subordine, annullare per l'intero l'ammenda inflitta alle ricorrenti, o ridurla ad un importo adeguato;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione di requisiti procedurali essenziali. In particolare, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei loro diritti della difesa, a causa di irregolarità nello svolgimento degli accertamenti, segnatamente in quanto la Commissione non avrebbe garantito che i soggetti interessati fossero adeguatamente informati in ordine agli obblighi da rispettare nel corso degli accertamenti e alle conseguenze del loro mancato rispetto.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della Commissione secondo le quali le ricorrenti avevano rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sarebbero infondate e sproporzionate. Le ricorrenti affermano che le prove prodotte dalla Commissione in ordine allo sblocco di un indirizzo di posta elettronica o alla deviazione di messaggi di posta

elettronica verso il server delle ricorrenti nel caso di specie non erano sufficienti a fondare una violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Le ricorrenti sostengono inoltre di non avere intralciato gli accertamenti intenzionalmente o per negligenza.

- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio della «presunzione d'innocenza», in quanto la Commissione avrebbe affrontato il caso con insufficiente accuratezza e trasparenza, mentre sarebbero stati presenti elementi indicanti che la Commissione aveva un atteggiamento sfavorevole nei confronti delle ricorrenti, in conseguenza di eventi indipendenti non imputabili alle ricorrenti.
- 4) Quarto motivo (in subordine), dedotto a sostegno della seconda conclusione qualora il Tribunale ritenesse di non annullare la decisione impugnata nella sua interezza, motivo vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe violato il principio di proporzionalità e l'obbligo di motivazione nel determinare l'ammenda.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio

(Causa T-275/12)

(2012/C 250/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keeffe, solicitor e B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.